



## LA DISPONIBILITÀ E LA DISTRIBUIBILITÀ DELLE RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

*Gabriella Trinchese*

**ABSTRACT**

*Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve di Patrimonio netto, limitandosi a legittimare l'utilizzo delle riserve "disponibili" per fini specifici (quali, ad esempio, l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) nonché alcune fattispecie di in (distribuibilità) delle medesime.*

*Al fine di delineare il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indis distribuibilità delle medesime, il presente contributo propone una ricostruzione basata sia sulle disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, alcune di recente introduzione (quali ad esempio la riserva legale prevista per le s.r.l. a capitale minimo ex art. 2463, co. 5 c.c. e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c. ), sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina, nonché sui Principi Contabili Nazionali di riferimento recentemente aggiornati in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La nozione di disponibilità e di distribuibilità delle riserve. – 3. La riserva da sovrapprezzo delle azioni. – 4. Le riserve di rivalutazione – 5. La riserva legale. – 5.1. La riserva legale di cui all'art. 2463, co.5, c.c. – 6. Le riserve statutarie – 7. Altre riserve. – 8. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. – 9. La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. – 10. Esempi di schemi in Nota Integrativa.

**1. Premessa**

Al fine di delineare il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indis distribuibilità delle medesime, non essendo rinvenibile nel Codice civile una disciplina organica in merito, lo studio svolto propone una ricostruzione basata sia sulle (seppur sporadiche) disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, alcune di recente introduzione (quali ad esempio la riserva legale prevista per le s.r.l. a capitale minimo ex art. 2463, co. 5 c.c.<sup>1</sup> e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c.<sup>2</sup>), sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina. Tra questi ultimi prevale quello secondo cui la disponibilità di una riserva appare strettamente connessa allo scopo per cui è costituita; scopo che può essere imposto dalla legge, da previsioni statutarie o sulla base di scelte

<sup>1</sup> Il comma 5 dell'art. 2463 c.c. è stato aggiunto dall'art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09 agosto 2013, n. 99 con decorrenza dal 23 agosto 2013.

<sup>2</sup> L'art. 6, comma 1, D.Lgs. 139/2015 ha modificato gli artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.

dell'autonomia dei soci. Ne deriva che, a seconda dello scopo attribuito alle riserve in fase istitutiva o in seguito ad una variazione, laddove possibile, della destinazione delle medesime, è possibile individuare l'ambito di disponibilità o meno di una riserva.

La nozione di "disponibile" va distinta da quella di "distribuibile" in quanto la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile; utilizzo, quest'ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono. Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.

Lo studio svolto illustra le principali ipotesi di (in) disponibilità e/o (in) distribuibilità delle riserve di patrimonio netto in virtù dello scopo ad esse attribuito.

## **2. La nozione di disponibilità e di distribuibilità delle riserve**

Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve, limitandosi ad indicare alcune fattispecie in cui le riserve "disponibili" possono essere utilizzate per determinati fini quali l'aumento gratuito di capitale (*ex artt. 2481 ter c.c. per le s.r.l. e 2442 c.c. per le s.p.a. in cui è disposto che «l'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [...]»*) o il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso del socio di s.r.l., che, qualora "non avvenga" l'acquisto da parte degli altri soci in proporzione fra loro o da parte di un terzo «*concordemente individuato dai soci medesimi*», «*è effettuato utilizzando riserve disponibili*»<sup>3</sup>. In modo analogo, l'art. 2437 *quater* per le s.p.a., nel disciplinare il procedimento di rimborso in caso di recesso, dispone che in caso di mancato acquisto totale o parziale da parte dei soci e di mancato successivo collocamento delle azioni del recedente presso i terzi secondo le modalità indicate nel medesimo articolo, decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate con conseguente acquisizione da parte della società mediante l'utilizzo di riserve disponibili ed utili distribuibili, anche in deroga al limite del 20% del capitale sociale previsto dall'art. 2357, co. 3, c.c.<sup>4</sup>

Un ulteriore riferimento alle riserve disponibili, sebbene non sia specificato di quali riserve si tratti, è contenuto nell'art. 2426, co. 1, n. 5, c.c. in cui è previsto che «*fino a che*

<sup>3</sup> Cfr. art. 2473, co. 4 c.c. ai sensi del quale, solo in mancanza di riserve disponibili è possibile ridurre il capitale sociale. In caso di recesso del socio, nulla vieta che i soci decidano di distribuirsi riserve disponibili o utili accantonati per poi acquistare la partecipazione del receduto.

<sup>4</sup> Cfr. art. 2357, co. 3 c.c. in cui è previsto che: «*[...] Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate [...]*».

*l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati».*

Non rinvenendosi, dunque, all'interno del Codice civile alcun riferimento con riguardo alla nozione di disponibilità o indisponibilità, limitandosi quest'ultimo a legittimare l'utilizzo delle riserve disponibili per fini specifici (quali, ad esempio, l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) si riscontrano in dottrina differenti orientamenti sul tema. Un risalente orientamento riteneva che la disponibilità della riserva dovesse desumersi dalla fonte della medesima, per cui, a seconda che fosse legale, statutaria o volontaria era possibile determinare quando una riserva fosse disponibile o meno<sup>5</sup>. In senso contrario si è sviluppata una differente opinione che non ritiene la fonte della riserva un elemento chiave per definire una riserva disponibile o meno, dato che le disposizioni che richiamano le riserve "disponibili", tra cui quelle contenute negli artt. 2442 e 2481 *ter* c.c. circa il possibile utilizzo di riserve disponibili per l'aumento del capitale sociale<sup>6</sup> non fanno alcun riferimento alla fonte delle medesime<sup>7</sup>; lo stesso vale anche per le disposizioni previste in caso di rimborso delle partecipazioni in caso di recesso del socio. Secondo un altro orientamento invece, la disponibilità della riserva è da correlarsi ad un atto di disposizione da parte dell'organo legittimato a compierlo, atto che comporta un utilizzo della riserva finalizzato alla produzione di una qualche utilità economica<sup>8</sup>. Ciò implica che la disponibilità di una riserva sia strettamente connessa allo scopo per cui è costituita; scopo che può essere imposto dalla legge o dalla volontà dei soci. Sarebbe dunque lo scopo attribuito alla riserva a determinare il grado di compatibilità o meno con un determinato atto di disposizione (che può essere ad esempio l'imputazione a capitale o a copertura delle

<sup>5</sup> Cfr. M. Cera, *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano, 1988, 100-102 in cui è argomentato che, generalmente, la disponibilità o meno di una riserva viene dedotta dalla fonte della sua costituzione. Si ritiene pertanto, che la riserva legale in quanto imposta dalla legge non sia disponibile; quella statutaria nemmeno ma lo può diventare previa modifica dello statuto; quella facoltativa è sempre disponibile. Lo stesso Autore ritiene poi che la disponibilità derivi "anche" dalla sua fonte ma non esclusivamente. La genesi facoltativa o volontaria della riserva non implica comunque una sua disponibilità, ad esempio, per l'aumento del capitale, ma può significare che la medesima sia disponibile per altre utilizzazioni, come ad esempio la distribuzione tra i soci; così anche per la fonte obbligatoria o statutaria della riserva che non esclude a priori la sua disponibilità per l'aumento di capitale sociale se non vi è una norma, di legge o statutaria in senso contrario. Ne deriva che dalla classificazione delle riserve in legali, statutarie e facoltative non deriva automaticamente la classificazione delle medesime in disponibili ed indisponibili, in quanto tale distinzione deve farsi «con riferimento alla particolare situazione della singola riserva e alla particolare destinazione, compatibile o meno con l'imputazione a capitale».

<sup>6</sup> Cfr. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, secondo cui «la formula contenuta nell'art. 2442 c.c. è però, elastica, e non esclude quindi una interpretazione evolutiva: per 'parte indisponibile' delle riserve potrebbero intendersi infatti solo quelle riserve cui corrispondono, per legge o per statuto, particolari immobilizzi delle somme corrispondenti».

<sup>7</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 101.

<sup>8</sup> Cfr. G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

perdite). Ne consegue, pertanto, che il possibile utilizzo della riserva, laddove non espressamente previsto dalla legge, si desume dallo scopo<sup>9</sup> e dunque dalla funzione attribuita alla medesima; andrà pertanto compiuta un'indagine con riguardo alle disposizioni legislative, all'esistenza di eventuali clausole statutarie e alla delibera assembleare di costituzione della medesima<sup>10</sup>.

La nozione di "disponibile" va distinta da quella di "distribuibile"<sup>11</sup> in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime; le possibili utilizzazioni delle riserve "disponibili" sono l'aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite (dell'esercizio e/o di esercizi precedenti), la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici<sup>12</sup>. Ne deriva che la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile, essendo in un rapporto di *species* a *genus* rispetto alla disponibilità<sup>13</sup>; utilizzo, quest'ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono.

Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili<sup>14</sup> mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.

L'indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto di distribuzione (imposto dalla legge o dallo statuto); divieto che impone di non assegnare ai soci i valori corrispondenti alle riserve iscritte in bilancio ma destinati invece a rimanere nel patrimonio netto: ciò al fine di rendere tali valori disponibili per altri scopi, quali ad esempio l'aumento del capitale sociale<sup>15</sup> oppure qualora siano destinati ad uno scopo specifico, questi ultimi possono essere destinati a fini diversi dal suddetto aumento (quali la copertura delle perdite d'esercizio o altri scopi stabiliti dalla volontà dei soci).

<sup>9</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *Il Bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, 329 secondo il quale una prima distinzione delle riserve (di utili) a seconda del loro scopo è quella in riserve generiche e riserve specifiche. Le prime, non aventi una particolare destinazione possono essere obbligatorie, se la loro costituzione è resa obbligatoria dalla legge o dallo statuto, e volontarie se vengono liberamente costituite con deliberazione dell'assemblea dei soci. Le riserve generiche sono ad esempio quelle legali, quelle statutarie e le riserve straordinarie senza specifica destinazione.

<sup>10</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 104-105.

<sup>11</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 100-101 che ritiene le due nozioni distinte e non necessariamente coincidenti.

<sup>12</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 329.

<sup>13</sup> In tal senso, G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

<sup>14</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 329 secondo cui una riserva può essere disponibile ma non distribuibile ai soci oppure disponibile solo per alcune delle utilizzazioni indicate, ma non per tutte.

<sup>15</sup> Cfr. G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato: «[...] le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell'aumento del capitale, e se sprovviste di scopo (ossia se generiche) possono essere disponibili anche ad altri fini (ad esempio subire l'imprimatur di uno scopo compatibile con la non distribuibilità). Ne esce rafforzata l'idea che il ruolo determinante è giocato dallo scopo, dalla funzione della riserva [...]».

Sulla base di tale presupposto, seguendo l'elencazione delle riserve di Patrimonio netto di cui all'art. 2424 c.c. si è cercato di individuare un parallelismo tra scopo e possibilità di utilizzo delle suddette riserve.

### **3. La riserva da sovrapprezzo delle azioni**

L'art. 2431 c.c. definisce espressamente quando è possibile distribuire la riserva da sovrapprezzo delle azioni prevedendo che: *«le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430»* (ossia il quinto del capitale sociale); nulla è invece previsto con riguardo alla disponibilità per altri fini. La possibilità di utilizzare la riserva da sovrapprezzo delle azioni prima del completamento della riserva legale è discussa in dottrina, non essendovi un orientamento univoco sul tema. Al fine di delineare tale possibilità, occorre preliminarmente chiarire quale sia l'ambito di operatività della riserva da sovrapprezzo e se in essa debba includersi soltanto il sovrapprezzo vero e proprio che consiste nel maggior prezzo attribuito alla partecipazione rispetto al valore nominale della stessa in sede di aumento di capitale sociale a pagamento<sup>16</sup> oppure se debba includersi una nozione di sovrapprezzo che coincide con le somme percepite dalla società in *surplus* rispetto al valore nominale di emissione delle partecipazioni sociali anche in ipotesi diverse dall'aumento di capitale sociale (quali quelle di cui agli artt. 2346, co. 4 e 5 nelle s.p.a. e 2464, co. 1, c.c. per le s.r.l.)<sup>17</sup>. Secondo la dottrina prevalente la disciplina di cui all'art. 2431 c.c. riguarda la riserva da sovrapprezzo inteso come valore che esprima il requisito della corrispettività che connota il sovrapprezzo in senso vero e proprio<sup>18</sup> e non anche quella che

<sup>16</sup> Artt. 2481 *bis*, co. 2-4, c.c., 2441, co. 6 c.c. Nelle s.r.l il sovrapprezzo è invece facoltativo, come si evince dal testo dell'art. 2481 *bis*, co. 2, c.c.

<sup>17</sup> Sulla possibilità di un sovrapprezzo anche in sede costitutiva cfr. Consiglio Notarile Milano, Massima n. 76. Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in sede di costituzione e di aumento di capitale (artt. 2342, comma 2, 2439, comma 1, 2464, comma 4, e 2481-*bis*, comma 4, c.c.): *«Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di integrale ed immediato versamento dell'intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale (come espressamente prevede l'art. 2439, comma 2, c.c.), sia in sede di costituzione della società (in base all'applicazione analogica dello stesso art. 2439, comma 2, c.c.)»*. Cfr. anche G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato secondo cui *«tuttavia, va da sé che quando tale funzione "corrispettiva" vi sia, ossia quando in sede costitutiva ciascuno corrisponda un maggior valore a patrimonio in corrispettivo del maggior valore che altri, a sua volta, attribuisca al patrimonio sociale, non può escludersi che si sia in presenza di un autentico "sovrapprezzo" in sede costitutiva»*.

<sup>18</sup> Per sovrapprezzo vero e proprio è da intendersi il sovrapprezzo tipico in sede di aumento di capitale sociale sia quello più circostanziato in sede di costituzione, nelle specifiche ipotesi previste dall'art. 2346, co. 4 e 5 c.c. comunque caratterizzato dalla corrispettività riguardando valori economici corrisposti alla società in sede di costituzione superiori all'ammontare complessivo del valore nominale del capitale sottoscritto.

si origini in seguito ad un normale conferimento a patrimonio<sup>19</sup>, data la mancanza del requisito suddetto.

A favore della indisponibilità della riserva da soprapprezzo<sup>20</sup> per l'aumento di capitale sociale è stato ritenuto che in virtù della funzione attribuita a tale riserva, che è quella di "coadiuvare" temporaneamente la riserva legale fino a che quest'ultima non raggiunga la soglia del quinto del capitale, soglia quest'ultima prevista affinché la riserva legale possa espletare la funzione di stabilizzazione del capitale sociale, suddetta riserva è inutilizzabile per l'aumento del capitale sociale. Pertanto, l'indisponibilità della riserva da soprapprezzo fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite richiesto dall'art. 2430 c.c. deriva dalla circostanza che, avendo espletato la sua funzione torna nella piena disponibilità della società, con conseguente libera utilizzabilità al fine dell'aumento gratuito di capitale sociale

<sup>19</sup> Cfr. G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato secondo cui: «la ragione della conclusione riposa nella disciplina della riserva da soprapprezzo: con essa il legislatore ha inibito la distribuzione fino al raggiungimento da parte della riserva legale dell'ammontare massimo per essa sancito (pari al quinto del capitale sociale). La non distribuzione, infatti, impedisce una particolare utilizzazione della riserva e, pertanto, impone un regime di "patrimonializzazione" obbligatoria. Ebbene, la permanenza in società dei maggiori apporti patrimoniali dei soci, in correlazione stretta con la riserva legale, ha un'adeguata spiegazione solo se si ha riguardo al soprapprezzo vero e proprio, ossia a quella ricchezza che rappresenta il sacrificio che taluno deve sopportare per conseguire un valore nominale che rappresenti un patrimonio più significativo formato con l'apporto di altri. In questo contesto, infatti, ben si concepisce il regime vincolistico della riserva che racchiuda i vari "sacrifici" (ossia il soprapprezzo) fintanto che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del valore del capitale nominale: così, infatti, si consente alla riserva legale di dispiegare appieno la sua funzione di stabilizzare il capitale sociale grazie ad una riserva (quella da soprapprezzo) che - nata dall'esigenza di riequilibrare la formazione del netto - non risulti immediatamente sottraibile al patrimonio sociale. Risulta chiara la ragione per la quale quando la riserva legale abbia raggiunto il suo ammontare massimo non vi sono più motivi per obbligare alla conservazione dei valori di soprapprezzo che tornano a valere, sul piano degli apporti patrimoniali, come qualunque altro conferimento non capitalizzato, tornando, in altre parole, ad essere riserve "comuni" e, in particolare, distribuibili. In questo contesto, si comprende più adeguatamente che il rapporto tra la riserva soprapprezzo e quella legale non è destinato alla sovrapposizione: solo a quest'ultima la legge assegna la funzione di assestamento come si evince dalla circostanza per cui il divieto di distribuzione nella riserva legale è assoluto, mentre per quella soprapprezzo è "relativo", vigendo, almeno sul piano letterale, sino a che l'altra non abbia raggiunto un determinato ammontare».

<sup>20</sup> Cfr. V. Salafia, Limiti del divieto di distribuzione della riserva da soprapprezzo azioni, in Le Società 2/2002, 176 in cui con riguardo alla riserva da soprapprezzo si ritiene che: «sebbene imputata ad una categoria patrimoniale diversa, genericamente identificata come riserva del capitale, sul piano economico rappresenta un vero e proprio apporto al capitale, in quanto destinata ad incrementare i mezzi della produzione. Ed è proprio in considerazione di questa sua natura economica che il legislatore nell'art. 2431 c.c. ne ha consentito l'eventuale distribuzione fra i soci solo dopo che la riserva legale è stata completata. In realtà, la natura economica del soprapprezzo avrebbe dovuto portare la legge a disporre la stessa indisponibilità propria del capitale, ma la sua classificazione fra le riserve del capitale, come correttamente si deve fare sul piano contabile e su quello giuridico, ha fatto ripiegare la legge sulla meno rigorosa regola oggi contenuta nell'art. 2431 c.c. Questa norma chiaramente riconosce al soprapprezzo una funzione sussidiaria del capitale ed impone che questa funzione venga mantenuta almeno fino a quando, con la formazione della riserva legale, la condizione economico-patrimoniale del capitale si sia consolidata. In altri termini, il soprapprezzo si surroga alla riserva legale finché questa non sia completa».



nonché per la copertura delle perdite di esercizio e/o e per la distribuibilità ai soci (come espressamente previsto)<sup>21</sup>.

Favorevole invece all'imputabilità a capitale della riserva da soprapprezzo, è la tesi basata sul presupposto che il limite della riserva legale da calcolarsi sulla base al capitale sociale, in caso di imputazione della riserva allo stesso, varierebbe, essendo infatti necessario, in caso di aumento, una maggior accantonamento al fine del raggiungimento della quinta parte del capitale sociale<sup>22</sup>.

#### **4. Le riserve di rivalutazione**

Le riserve di rivalutazione accolgono le rivalutazioni di attività previste da leggi speciali in materia<sup>23</sup>, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio<sup>24</sup>.

È possibile distinguere tra rivalutazioni monetarie ed economiche, rivalutazioni civilistiche e fiscali, rivalutazioni gratuite ed a pagamento. In particolare, la distinzione tra riserve di rivalutazione monetaria e riserve di rivalutazione economica è utile ai fini della classificazione in bilancio in quanto le riserve di rivalutazione "monetaria" confluiscono nella voce del patrimonio netto A.III ("Riserve di rivalutazione") mentre le riserve di rivalutazione "economica" (intese come quelle che eventualmente si creano per effetto della deroga eccezionale ai principi generali di valutazione del bilancio *ex art. 2423, co. 4 c.c.*) nella voce A.VI ("Altre riserve")<sup>25</sup>. Tale ultima riserva è denominabile «*Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile*»<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. G.A.M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), Studio di Impresa n. 140/2011/I secondo cui « [...] non può dubitarsi che la natura di autentica riserva imponga di considerare che la riserva soprapprezzo debba utilmente impiegarsi a copertura delle perdite. Quanto ancora al momento in cui essa debba esserlo, data la sua stretta "parentela" con la riserva legale, deve ritenersi che le perdite la assorbano immediatamente prima di quella ».

<sup>22</sup> Cfr. G. Mucciarelli, G. Strampelli, L'aumento gratuito del capitale sociale, in Rivista delle società, 59/2014, fasc. 2°- 3°, 319 in cui si ritiene che « [...] se l'imputazione a capitale della riserva da soprapprezzo deve ritenersi consentita, ciò non consegue tanto dalla constatazione che il passaggio a capitale non equivale alla distribuzione ai soci, quanto dal rilievo che il divieto di distribuzione gravante sul fondo soprapprezzo si trasferisce, per così dire, sulla riserva legale, nella misura in cui varia uno dei termini del rapporto – il numeratore della frazione un quinto aumenta proprio di un'entità corrispondente alla riserva da soprapprezzo (o a quella parte della riserva da soprapprezzo imputata a capitale) – determinando così una correlativa immobilizzazione, sempre nell'ambito del rapporto fra capitale e riserva legale, della quota di utili già destinata o da destinare a riserva legale ».

<sup>23</sup> Le leggi in tema di rivalutazione sono state le seguenti: legge 11 febbraio 1952, n. 74; legge 2 dicembre 1975, n. 576; legge 19 marzo 1983, n. 72; legge 29 dicembre 1990, n. 408; legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 21 novembre 2000, n. 342; legge 28 dicembre 2001, n. 448; legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, appunto, D.L. 29 dicembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

<sup>24</sup> Cfr. Principio contabile Nazionale OIC 28 Patrimonio Netto, par.11, Dicembre 2016.

<sup>25</sup> Per la classificazione in bilancio cfr. Principio contabile Nazionale OIC 28, cit. par. 14 e si veda anche C.A. Busi, Riduzione del capitale nelle s.p.a. e s.r.l., Milano, 2010, 90, per il quale la lettura del principio contabile 28 consente di affermare che nella voce A III del Passivo dello stato patrimoniale, vadano iscritte solo le riserve



Per rivalutazione economica è da intendersi l'incremento di valore di alcune attività a fronte di un aumento della relativa riserva da rivalutazione per cause non legate ad andamenti inflazionistici bensì a dinamiche incidenti sulla sostanza economica del valore dei beni; dinamiche, queste ultime, non ricorrenti, ma limitate a specifiche ipotesi che potrebbero verificarsi in casi eccezionali, quando cioè sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga alle disposizioni sul bilancio prevista dall'art. 2423, co. 5<sup>27</sup>, c.c.

La distinzione tra riserva da rivalutazione monetaria da quella da rivalutazione economica assume rilevanza non solo dal punto di vista classificatorio, ma anche ai fini del regime di distribuibilità delle riserve. Con riferimento alle riserve che sorgono a seguito della deroga eccezionale ai principi di valutazione, infatti, l'art. 2423, co. 5, c.c. dispone che se dalla deroga dovessero derivare degli utili, essi devono essere inseriti in una riserva non distribuibile «*se non in misura corrispondente al valore recuperato*». Tale riserva permane, pertanto, indisponibile fino a che gli utili potenziali non si siano effettivamente realizzati, in via diretta, tramite la cessione del bene, o in via indiretta, in seguito al recupero graduale delle quote di ammortamento con i ricavi d'esercizio<sup>28</sup>.

---

derivanti da una rivalutazione operata in base a leggi speciali, mentre quelle che derivano dalla deroga di cui all'art. 2423, comma 4 (ora comma 5) c.c. sono da iscrivere alla successiva voce A VI - Altre riserve".

<sup>26</sup> Così OIC 28, cit. par. 14.

<sup>27</sup> Tale deroga, prima della nuova codificazione ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 era disposta dal co. 4 dell'art. 2423, c.c.

<sup>28</sup> Con riguardo all'ammortamento, cfr. OIC 16, Immobilizzazioni materiali, Dicembre 2016, par. 77 secondo cui «*La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua*»; si veda anche OIC 25, Imposte sul reddito, Dicembre 2016, par. 59-60: «*La rivalutazione del valore contabile dell'attività può influire o non influire sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione; in altre parole, i maggior valori contabili dell'attività a seguito della rivalutazione possono essere o meno riconosciuti anche ai fini fiscali. Il maggior valore attribuito ad un'attività in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore). Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale. Pertanto, la società non iscrive imposte differite alla data della rivalutazione. Successivamente alla rilevazione iniziale, la società iscrive le imposte anticipate/differite in presenza di differenze temporanee. Ad esempio, quando gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero. Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico*». Pertanto, il valore della quota di ammortamento è determinato sul valore rivalutato del cespite, mentre la riserva di rivalutazione che può

Per quanto riguarda la riserva da rivalutazione ("monetaria"), in dottrina<sup>29</sup> ci si è interrogati se possa applicarsi lo stesso principio o meno. Se si ipotizza che la rivalutazione rientri in uno dei casi eccezionali di cui all'art. 2423, co. 5, c.c. ne conseguirebbe che il saldo attivo di rivalutazione non sarebbe distribuibile se non dopo la vendita dell'immobile rivalutato ovvero quando l'intero importo oggetto di rivalutazione è stato recuperato attraverso la procedura di ammortamento<sup>30</sup>.

In merito, si evidenzia che il Principio contabile nazionale OIC 28, nella precedente versione (Agosto 2014) prevedeva che *«le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall'articolo 2445 Codice civile, nonché, sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione»*; l'attuale versione del suddetto Principio (Dicembre 2016) non prevede più alcun riferimento alla distribuibilità di tali riserve. Al fine di risolvere i dubbi in merito, è utile prendere in considerazione alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 185/2008, che al comma 23 dell'art. 15 rinvia, per quanto compatibili, ad alcune disposizioni dettate con riguardo ai precedenti provvedimenti di rivalutazione, precisamente alla legge n. 342/2000 (artt. 11, 13 e 15) e al D.M. 13 aprile 2001, n. 162; D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

In particolare il comma 2 dell'art. 13 della legge n. 342/2000 prevede testualmente, che *«la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile»*<sup>31</sup>.

L'imputabilità a capitale di tali riserve è stata prevista dallo stesso legislatore nelle varie leggi speciali emanate in materia di rivalutazione; non si pone nessun ostacolo a tale utilizzazione, che è stata ritenuta la più aderente alla natura delle riserve da rivalutazione<sup>32</sup>.

---

considerarsi disponibile è pari alla differenza tra la quota di ammortamento post-rivalutazione e la quota di ammortamento prima della rivalutazione, al netto del valore delle corrispondenti imposte differite. Nel caso di cessione del bene invece, la riserva di rivalutazione disponibile è pari al corrispondente maggior valore assegnato al bene ceduto (valore storico incrementato della riserva di rivalutazione), sempre al netto delle relative imposte differite.

<sup>29</sup> Cfr. G. Gavelli, Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione, in Corr. Trib., 2009, 918.

<sup>30</sup> Cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 918.

<sup>31</sup> Ai sensi dei co. 2 e 3 dell'art. 2445 c.c. l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, ed inoltre la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

<sup>32</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 122. Non sono mancati orientamenti, ormai datati, contrari all'imputabilità a capitale dei saldi di rivalutazione Trib. Napoli (decr.) 20 luglio 1982, in Riv. not. 1983, II, 517 con nota di M. Miserocchi.

L'utilizzazione della riserva a copertura perdite comporta da un lato l'obbligo di reintegrare la riserva con gli utili che si vengono successivamente a formare, i quali risultano così vincolati e potranno essere distribuiti solo per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della riserva da ricostituire oppure, dall'altro, la riduzione dell'importo della riserva in misura pari al valore utilizzato.

Con riguardo alla distribuibilità di tali riserve, il dubbio che ci si è posti riguarda la circostanza per cui la distribuzione possa violare un divieto normativo (quello di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.) verificandosi prima che il maggior valore del bene rivalutato sia realizzato dalla società che ha operato la rivalutazione.

In proposito, in dottrina è stato osservato che l'applicazione della deroga ex art. 2423, co. 4, (ora co. 5 c.c. in seguito modifiche di cui al D.lgs. 139/2015) sembra esclusa dalla deroga ai principi generali di valutazione desumibile nell'art. 15, comma 16, D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale la rivalutazione avviene «*anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia*»; è stato osservato inoltre che tale ultima disposizione intende richiamare (per derogarvi) anche l'art. 2423, co. 5, c.c.<sup>33</sup> Alla luce di tali considerazioni, non potrebbe negarsi il carattere di specialità della disciplina in esame ed inoltre la tutela dei terzi creditori in caso di distribuzione della riserva è stata perseguita con l'osservanza della procedura stabilita per la riduzione del capitale esuberante e dunque garantendo lo strumento dell'opposizione ex art. 2445, co.3 c.c.<sup>34</sup>

## **5. La riserva legale**

L'art. 2430 c.c. prevede l'obbligatorio accantonamento di una quota pari alla ventesima parte degli utili netti alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto un valore pari al quinto del capitale sociale. La funzione della riserva formata ai sensi dell'art. 2430 c.c. consiste nel garantire stabilità al capitale sociale, tutelandone l'integrità, evitando che questo possa essere colpito direttamente da eventuali perdite; ciò al fine di rafforzare la garanzia nei confronti dei terzi creditori costituita dal capitale nonché di assicurare il normale conseguimento dell'oggetto sociale e dunque la funzione propria del capitale<sup>35</sup>. Dalla suddetta funzione svolta dalla riserva legale deriverebbe, secondo autorevole dottrina, il regime di indisponibilità per l'aumento di capitale sociale e per altri utilizzi che non siano la copertura delle perdite<sup>36</sup> nonché l'indistribuibilità della medesima; si evidenzia che la disponibilità o meno della riserva legale per aumenti gratuiti di capitale sociale ai sensi degli

<sup>33</sup> Cfr. G. Gavelli, *op.cit.*, 918.

<sup>34</sup> P. Divizia e L. Olivieri, *Riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ed intervento notarile*, in *Notariato* 3/2013, 297.

<sup>35</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 108-113.

<sup>36</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 330.

artt. 2442 e 2481 *ter* c.c. è questione non pacifica: una tesi è favorevole all'imputazione al capitale sociale della riserva legale in quanto sostiene che tale imputazione conferisce un maggiore vincolo rispetto alla sola riserva legale<sup>37</sup>; la tesi della indisponibilità, che rappresenta la dottrina maggioritaria, sostiene invece che l'accantonamento degli utili alla riserva legale è previsto al fine di tutelare l'integrità del capitale e qualora fosse possibile imputare liberamente al capitale la riserva legale così formata, il capitale rischierebbe di rimanere privo della sua diretta protezione<sup>38</sup> in quanto è evidente il legame di proporzionalità tra le due poste di patrimonio netto, che sottolinea suddetta funzione di protezione della riserva rispetto al capitale.

Conformemente alla dottrina maggioritaria e alla giurisprudenza che si è espressa in merito<sup>39</sup>, la riserva legale è dunque soggetta ad un regime di indisponibilità espressamente derogabile in funzione della copertura delle perdite che costituirebbe l'unica modalità di utilizzazione.

Non può esservi alcun dubbio che la riserva legale possa essere utilizzata per coprire le perdite e debba essere utilizzata a tal fine. Ciò in quanto la previsione normativa ex art. 2430 c.c. secondo cui è ipotizzata, per poi imporne la ricostituzione, una diminuzione "per qualsiasi ragione" della riserva legale, come ormai pacifico, si riferisce alla diminuzione della

<sup>37</sup>Cfr. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, secondo il quale «può infatti osservarsi [...] per quanto riguarda il profilo prettamente patrimoniale può osservarsi che l'inderogabilità della disciplina dettata dal legislatore in relazione ad alcune riserve (legale, da soprapprezzo, da rivalutazione) va intesa, se è vero che è stabilita in funzione del rafforzamento del capitale sociale, nel senso che è da ritenersi vietata una disciplina statutaria che attribuisca una maggiore disponibilità a queste riserve, mentre è ammissibile l'introduzione di vincoli ulteriori, o con clausola statutaria o mediante il trasferimento delle poste ad altre sottostanti ad una disciplina più rigida. Ed è indubbio che l'imputazione a capitale verrebbe a creare sulla riserva legale un vincolo maggiore di quello originario, e per di più occorrerebbe procedere successivamente alla costituzione di una riserva legale di importo superiore, in proporzione al nuovo capitale sociale. A ritenerla ammissibile, l'imputazione a capitale della riserva legale potrebbe però avvenire solo in assenza di riserve statutarie o disponibili, altrimenti si darebbe luogo ad un «vuoto» inammissibile nella progressione delle poste passive del bilancio, dal momento che non può mancare un fondo, pur minimo, di riserva legale se vi sono altre riserve da utili».

<sup>38</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.* 111.

<sup>39</sup> M. Cera, *op. cit.* 110-111. G. E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in Giur. comm., 1984, I, 844-845. In giurisprudenza: Trib. Cassino, 7 febbraio 1992, in Foro it., 1993, I, 600, Trib. Bologna 3 dicembre 1995, in Soc. 6/1996, 688 secondo cui è illegittimo l'aumento gratuito del capitale sociale effettuato mediante utilizzo della riserva legale; si afferma in tale sentenza che «L'automatismo insito nel meccanismo assicurato dall'art. 2430, Codice civile, definisce, pertanto, un momento di doverosità lineare ed ultimativa, senza che sia dato ammettere il passaggio a capitale della riserva legale senza disconoscere la ragione fondativa del medesimo: la riserva legale si costituisce come «cuscinetto» del capitale, il cui carattere di indisponibilità si afferma come assoluto (pur a fronte di «passaggi» in crescita nella scala delle rigidità) proprio perché solo la assolutezza realizza la finalità prevista dalla norma». In senso favorevole alla imputazione a capitale della riserva legale, v. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, *cit.*, B. Quatraro, S. D'Amora, R. Israel e G. Quatraro, *Trattato teorico pratico delle operazioni sul capitale*, 2001, Milano, 225 ss.

riserva in presenza di perdite che l'abbiano intaccata<sup>40</sup>. Non è inoltre possibile utilizzare la riserva legale per rimborsare il socio in caso di recesso del socio<sup>41</sup>.

Con riguardo all'ordine in base al quale utilizzare la riserva legale per la copertura delle perdite di esercizio, sembra pacifico, sia in dottrina<sup>42</sup> che in giurisprudenza<sup>43</sup>, che dovranno essere prima erose le riserve facoltative (ed in genere disponibili)<sup>44</sup>, poi quelle statutarie ed infine quella legale.

Il regime di utilizzabilità invece cui è sottoposta la parte della riserva legale c.d. "accelerata" ovverosia la parte formatasi con la destinazione di utili in misura superiore alla ventesima parte degli stessi è stato discusso in dottrina<sup>45</sup>. E' stato infatti osservato che non è disponibile (nemmeno ai fini dell'imputazione a capitale) la riserva legale costituita in forma accelerata (cioè con accantonamento maggiore ad un ventesimo degli utili annuali) in

<sup>40</sup> G. E. Colombo, *op.cit.*, 844.

<sup>41</sup> Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 201-2012/I, Recesso nella s.r.l.: derogabilità del termine di 180 giorni e possibilità di attingere alla riserva legale, in CNN Notizie del 12.4.2013:«[...] *Nel caso in esame si chiede se, prima di intaccare il capitale, sia possibile attingere alla riserva legale. La riserva legale (o riserva da utili), è soggetta ad un regime di indisponibilità derogabile solo in funzione della copertura delle perdite che costituisce l'unica modalità di suo utilizzo ammessa da dottrina e giurisprudenza. [...] È indubbio, inoltre, che si tratta di principi strettamente legati alla essenziale funzione della riserva legale che è quella di assicurare stabilità al capitale sociale evitando che questo possa essere colpito direttamente dal verificarsi di eventuali perdite. Tali considerazioni, insieme al dato testuale della mancata ricomprensione della riserva legale - e comunque, in generale, delle riserve indisponibili - nell'ambito degli elementi utilizzabili in funzione del rimborso al socio, inducono a ritenere non percorribile la via del ricorso alla riserva legale per liquidare il receduto. Dunque, se il valore della quota di liquidazione spettante al socio receduto è di importo superiore all'ammontare delle riserve disponibili, è necessario ricorrere alla riduzione del capitale sociale [...]*».

<sup>42</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330 e Cfr. G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, in Trattato delle società per azioni, 7\*, diretto da G.E.Colombo e G.B. Portale, Torino 1995, 509 ss.

<sup>43</sup> Cfr. Cassazione civile sez. I, 06 novembre 1999, n. 12347 in cui si afferma quanto segue «è principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Quest'ordine, e soprattutto la posizione finale attribuita del capitale sociale, traggono la loro ragion d'essere dal dato che il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi».

<sup>44</sup> Cfr. G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, *ult. op. cit.*, 510 secondo cui con riguardo alle riserve disponibili, una deliberazione assembleare è necessaria solo per stabilire quale ridurre tra riserve di pari disponibilità. Con riguardo invece alla riserva c.d. "targata" ("targata" equivale a personalizzata in quanto costituita con versamenti provenienti da un solo socio), in dottrina è stato ritenuto che, quest'ultima, deve essere intaccata dalle perdite successivamente alle altre riserve e quindi anche alla riserva legale, data la particolare circostanza che la caratterizza: tale opinione, riferita alle riserve targate da versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, è condivisa da G.B. Portale, Appunti in tema di "Versamenti in conto futuri aumenti di capitale" eseguiti da un solo socio, in Banca borsa 1995, I, 98 e G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, *ult. op. cit.*, 511.

<sup>45</sup> Secondo autorevole dottrina è legittima una clausola statutaria o una delibera dell'assemblea o decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio che disponga di accantonare una percentuale maggiore di utili di quella richiesta per legge (pari almeno al 5% dell'utile d'esercizio) alla riserva legale. Tale allocazione implica che la formazione della riserva legale sia accelerata in quanto raggiungerà la quinta parte del capitale in tempi più brevi.

quanto la parte di riserva così costituita è soggetta in tutto e per tutto alla riserva legale fino a che non abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale; di conseguenza, la destinazione di utili in misura superiore al minimo obbligatorio alla costituzione della riserva non è disponibile in quanto l'accantonamento, sebbene accelerato, risponde ad un interesse generale<sup>46</sup>.

In dottrina è stato osservato che non vi è dubbio che l'ammontare dell'eccedenza della riserva legale rispetto al quinto del capitale non possa essere riserva legale in quanto quest'ultima è obbligatoria per legge, le modalità di costituzione sono specificamente previste ed inoltre è stabilito anche un rapporto quantitativo con il capitale sociale. Nel caso in esame siamo al di fuori della fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 2430 c.c. e non vi è spazio per l'applicazione della relativa disciplina<sup>47</sup>. Non si configura pertanto come riserva legale l'accantonamento in eccedenza rispetto al quinto del capitale<sup>48</sup>, essendo quest'ultimo riconducibile ad una riserva volontaria o facoltativa (quando l'accelerazione è riconducibile alla volontà dei soci) o statutaria (qualora derivi da una clausola statutaria) e dunque disponibile<sup>49</sup> nonché distribuibile<sup>50</sup>; in tale ultimo caso occorrerà rispettare preventivamente le regole per la modifica o la soppressione delle destinazioni previste nello statuto per riserve con scopi specifici, in base all'utilizzo che si vorrà farne.

Analogamente, nell'ipotesi di accantonamento degli utili a riserva legale "accelerata" sulla base di una delibera dell'assemblea, la medesima assemblea potrà deliberare sulla distribuzione degli utili precedentemente destinati all'autofinanziamento, come accade per una riserva facoltativa.

Si può concludere che il regime dell'indisponibilità per aumenti gratuiti del capitale sociale e dell'indistribuibilità ai soci è applicabile solamente alla parte di riserva legale pari al quinto del capitale sociale; la disciplina della quota di riserva legale eccedente dovrebbe essere ricostruita sulla base del vincolo che ne ha disposto l'accantonamento. Ne deriva, pertanto, che la parte eccedente sarebbe disponibile; nel caso in cui si sia formata in virtù di una

<sup>46</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.*, 112 e G. E. Colombo, *op.cit.*, 845. Un risalente orientamento aveva ritenuto intangibile anche la parte di riserva eccedente il quinto del capitale sociale. Sul punto A. Giuliani, Sulla utilizzazione delle riserve per aumento di capitale in Riv. dir. comm., 1963, 502 ss.

<sup>47</sup> G. Mucciarelli, G. Strampelli, L'aumento gratuito del capitale sociale, in Rivista delle società, 59/2014, fasc. 2°- 3°.

<sup>48</sup> G. E. Colombo, *op.cit.*, 845.

<sup>49</sup> Cfr. Trib. Cassino, 7 febbraio 1992, in Foro it., 1993, I, 600 che ritiene in tema di aumento di capitale che «la riserva legale è tale, e quindi non è disponibile da parte dell'assemblea, solo fino a che raggiunga il quinto del capitale sociale: ogni ulteriore accantonamento in eccedenza, rispetto all'ammontare prescritto dalla legge, pur se imputato a riserva legale, si sottrae al regime di indisponibilità proprio di detta riserva. È, dunque, lecito il passaggio a capitale, ai sensi dell'art. 2442 c.c., della parte della riserva legale eccedente il quinto del capitale sociale».

<sup>50</sup> Cfr. G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I, del Consiglio Nazionale del Notariato. Sul punto, già in passato, M. Cera *op. cit.* 112 ss.



clausola statutaria, sarà necessaria una modifica della medesima, al fine dell'utilizzo della medesima per scopi differenti. La nota integrativa deve dunque evidenziare necessariamente, se sussistente, la differenza di disciplina delle varie "quote" della riserva legale<sup>51</sup>.

Nulla vieta che la parte di riserva legale che perda tale natura in seguito ad una riduzione del capitale e dunque sia "esuberante" nonché liberata possa essere disponibile anche per un eventuale futuro aumento del capitale<sup>52</sup>.

Secondo un altro orientamento, invece, anche la parte di riserva che non supera il limite della riserva legale è imputabile a capitale in quanto l'imputazione a capitale della riserva, a differenza della distribuzione ai soci che ridurrebbe il patrimonio sociale, vincolerebbe in maniera più rigorosa una parte del patrimonio a garanzia dei creditori<sup>53</sup>.

#### 5.1. La riserva legale di cui all'art. 2463, co.5, c.c.

Con riguardo alla riserva legale delle nuove s.r.l. a capitale minimo è stata introdotta una disciplina speciale ex art. 2463, co. 5, c.c. che, a differenza della disciplina generale ex art. 2430 c.c., prevede che l'accantonamento deve essere almeno pari a un quinto degli utili netti annuali, fino al raggiungimento dell'ammontare di diecimila euro. Il comma 5 dell'art. 2463 c.c., rispetto all'art. 2430, costituisce norma integrativa, differenziandosene non solo per l'entità degli accantonamenti ma anche in quanto prevede espressamente la possibilità di utilizzare la riserva per gli aumenti di capitale, mentre resta confermato l'obbligo di reintegrare la riserva nel caso diminuisca "per qualsiasi ragione"; ne deriva che la riserva deve essere reintegrata qualora risulti diminuita perché è stata utilizzata per coprire delle perdite o, eventualmente, per un aumento gratuito di capitale<sup>54</sup>. L'espressa disponibilità per aumenti gratuiti del capitale sociale sancita dall'art. 2463, co. 5, c.c. implica una riflessione con riguardo alla disciplina della riserva legale ordinaria, la cui indisponibilità per aumenti di capitale è stata oggetto di discussione in dottrina. La differente finalità attribuita alla riserva ex art. 2463, co. 5 c.c. (che è quella di fornire un sussidio alla formazione del capitale sociale, compensando la mancanza del capitale sociale minimo) rispetto a quella ordinaria, chiarisce la *ratio* della norma che risponde all'esigenza di favorire la capitalizzazione della società, in considerazione del fatto che si tratta di società con capitale inferiore alla soglia di 10.000

<sup>51</sup> Con riferimento alle informazioni da fornire in Nota integrativa cfr. art. 2427, co. 1, numero 7-bis c.c.

<sup>52</sup> G. E. Colombo, *op.cit.*, 845.

<sup>53</sup> G. E. Colombo, *op.cit.*, 845-846 si veda anche C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, *cit.*

<sup>54</sup> Si veda C. Bauco, T. Di Nardo, N. Lucido, *Società a responsabilità limitata semplificata*, del CNDEC e FNC, febbraio 2016, «Con riferimento all'aumento gratuito di cui all'art. 2481-ter c.c. non dovrebbero emergere particolari problematiche nell'imputare a capitale la riserva accantonata ai sensi dell'art. 2463, quinto comma, c.c. con la conseguenza che, nei casi in cui a seguito dell'aumento il capitale superi i 10.000 euro, la s.r.l.s. si evolverà necessariamente in s.r.l. ordinaria e il regime di accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, vale a dire quello della riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.». ».



euro. Considerata tale funzione della riserva legale, finalizzata a compensare la mancanza del capitale sociale minimo, la disciplina speciale tende a legittimare l'autofinanziamento della società a capitale minimo sopperendo alla mancanza di conferimenti, che vengono pertanto formati in maniera progressiva con i risultati positivi della gestione. Solo quando la somma del capitale e della riserva legale avrà raggiunto la soglia di 10.000 euro, l'eccedenza (rispetto alla parte che permette di raggiungere la cifra obiettivo di 10.000 euro) potrà svolgere la funzione di protezione del capitale sociale che è quella tipica della riserva legale "ordinaria" ex art. 2430 c.c.

Dal testo di cui all'art. 2463, comma 5, c.c. che contiene una disciplina integrativa di quella contenuta nell'art. 2430 c.c. non emerge alcun obbligo per la società ad accantonare due riserve legali; ne consegue che qualora la riserva legale di cui all'art. 2463, co. 5, c.c. abbia raggiunto un importo che sommato al capitale sia pari a 10.000 euro e abbia raggiunto il quinto dell'importo del capitale sociale ex art. 2430 c.c., la società non sembrerebbe tenuta a provvedere ulteriormente. Tuttavia, qualora sia superata la soglia dei 10.000 euro, l'accantonamento verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all'art. 2430 c.c. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all'art. 2463, comma 5, c.c., applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro.

Nulla vieta che anche nelle s.r.l. a capitale minimo, qualora la riserva legale abbia raggiunto entrambi i limiti di cui agli artt. 2463, co. 5 e 2430 c.c., l'importo eccedente possa essere imputato a riserva volontaria o statutaria come osservato per la riserva legale c.d. "accelerata" per la parte eccedente il quinto del capitale sociale.

Ne consegue che la riserva legale iscritta in bilancio a seconda delle parti di cui si compone può essere soggetta a differenti regime di disponibilità e distribuibilità. Ne deriva che:

- a) la riserva legale ex art. 2430 c.c. per la parte pari a un quinto del capitale sociale è disponibile solo per la copertura delle perdite ed è indisponibile;
- b) la riserva legale ex art. 2430 c.c. per la parte eccedente il quinto del capitale sociale, costituita a seguito di deliberazione dell'assemblea ordinaria è disponibile sia per la copertura delle perdite che per aumenti gratuiti del capitale sociale ed è distribuibile; per quanto concerne la riserva legale per la parte eccedente il quinto del capitale sociale, qualora derivi da una clausola statutaria, al fine della disponibilità occorrerà, al fine dell'utilizzo per scopi differenti della medesima, rispettare preventivamente le previsioni statutarie e le regole per la modifica o la soppressione delle destinazioni previste nello statuto;
- c) la riserva legale formata ex art. 2463, co. 5, c.c. è disponibile sia per la copertura delle perdite (per ultima rispetto alle altre poste del patrimonio netto) che per aumenti gratuiti del capitale sociale ed è indisponibile;
- d) la riserva legale ex art. 2463, co. 5, c.c. per la parte eccedente i limiti di cui agli artt. 2463, co. 5, e 2430 c.c. vale quanto indicato nel punto b).

Deve essere data opportuna informazione nella nota integrativa al bilancio *ex art. 2427, co.1, n. 7-bis, c.c.* dei differenti regimi di disponibilità e/o distribuibilità oltre che di tutte le tipologie di riserve<sup>55</sup> anche delle varie “parti” della riserva legale; è infatti richiesta *«l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi»*.

## **6. Le riserve statutarie**

Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve e disciplinarne le condizioni, i vincoli per i quali sono istituite nonché le modalità di formazione e movimentazione<sup>56</sup>. Tale previsione può risultare sia in fase costitutiva sia in una fase successiva. Una modifica in tal senso, nonché una variazione del vincolo (ad esempio al fine di trasformare la riserva maturata fino a quel momento in riserva libera) e/o delle modalità di formazione della riserva, o una soppressione della medesima implica una modifica statutaria, con le relative formalità previste (con assemblea straordinaria o decisione dei soci *ex art. 2479, co. 2, n. 4 c.c.*). In dottrina si distingue l’ipotesi in cui lo statuto abbia previsto una specifica destinazione delle suddette riserve da quella in cui nulla è indicato<sup>57</sup>; in tale ultimo caso parte della dottrina ritiene disponibili per l’aumento gratuito del capitale le riserve statutarie prive di specifica destinazione<sup>58</sup>; secondo altra parte della dottrina, qualora non sia prevista dallo statuto una specifica destinazione la riserva può essere utilizzata oltre che per il passaggio a capitale anche per gli scopi più svariati (quali la copertura di perdite in concorso con la riserva legale o prima di questa, distribuzione ai soci etc.). Nel caso in cui lo statuto preveda una specifica destinazione (ad esempio per fronteggiare un rischio particolare o per scopi ben determinati), secondo la dottrina maggioritaria, la riserva statutaria può diventare disponibile solo subordinatamente ad una modifica della clausola statutaria relativa<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> Cfr. par. 10.

<sup>56</sup> Cfr. OIC 28, cit. 4.

<sup>57</sup> Cfr. M. Cera, *op. cit.*, 117 *«la disponibilità o meno della riserva statutaria dipende dal contenuto della relativa clausola e dalla eventuale particolare destinazione attribuita alla riserva»*.

<sup>58</sup> Cfr. G. F. Campobasso, *Diritto Commerciale, Diritto delle Società*, 2 Torino, 2015, 513-514 che ritiene la riserva statutaria “priva di specifica destinazione” disponibile per un aumento di capitale senza necessità di modifica statutaria.

<sup>59</sup> F. Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano 2011, 467. B. Quatraro, S. D’amora, R. Israel e G. Quatraro, *op. cit.*, 232 e M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330. Cfr. anche G. E. Colombo, *Il Bilancio d’esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, 7\*, diretto da G.E.Colombo e G.B. Portale, Torino 1995, 512 – 513 secondo il quale invece: *«potranno essere imputate a capitale [...] le riserve statutarie, sia se prive di specifica destinazione (o destinate proprio a “futuri aumenti di capitale” sia quando specificamente destinate ad altri fini (in quest’ultimo caso non vi sarà bisogno che la deliberazione dell’assemblea straordinaria di aumento del capitale sia affiancata da altra deliberazione modificante la clausola statutaria sulla riserva: la clausola statutaria, quanto all’obbligo di*

La riserva statutaria non è invece distribuibile salvo che lo statuto preveda che detta riserva, dopo aver raggiunto un determinato livello, debba restare a disposizione dell'assemblea. La possibilità di distribuzione è vincolata alla previsione statutaria e qualora non fosse contemplata, occorrerà una modifica statutaria in tal senso<sup>60</sup>.

## **7. Altre riserve**

La voce A)VI "Altre riserve, distintamente indicate" accoglie tutte le altre riserve esplicitamente previste dal Codice civile nonché quelle utilizzate nella prassi dalle società. Sulla base di quanto indicato dall' OIC 28, Patrimonio netto, sono classificabili nella suddetta voce tutte le altre riserve che non sono state già iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto<sup>61</sup>. A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano le seguenti riserve<sup>62</sup>:

- la "Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile": come già precedentemente illustrato<sup>63</sup>, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione della deroga, ex art. 2423, co. 5, c.c. devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato tramite l'ammortamento o il realizzo del bene rivalutato<sup>64</sup>;
- la "Riserva azioni (quote) della società controllante": ai sensi dell'art. 2359-bis, co. 4, c.c. *«una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite»*<sup>65</sup>;
- la "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni": ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 4, c.c. *«quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o*

---

*accantonamento annuo, non verrebbe modificata; il prelievo dalla riserva per un fine – aumento del capitale – diverso da quello per cui è stato fatto l'accantonamento non è "modifica della clausola" bensì utilizzo difforme da quello previsto nella clausola: utilizzo che può essere disposto dall'assemblea straordinaria)».*

<sup>60</sup> Cfr. A. Busani, Massimario delle operazioni societarie Autori: Angelo Busani, Milano, 2015, 215 che contempla anche il caso di distribuibilità della suddetta riserva, qualora lo statuto le abbia assegnato una funzione di conguaglio dividendi.

<sup>61</sup> Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non indicano separatamente le riserve che compongono la voce AVI "Altre riserve".

<sup>62</sup> Cfr. OIC 28 cit., par. 14, elenca le seguenti riserve da classificare nella voce AVI "Altre Riserve, distintamente indicate".

<sup>63</sup> *Supra* par. 4.

<sup>64</sup> Sulla utilizzabilità per l'aumento gratuito di capitale nonché per la copertura delle perdite in senso favorevole, cfr. A. Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2015, 206.

<sup>65</sup> Dopo le modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, la disciplina di tale Riserva, a differenza della Riserva per azioni proprie, non ha subito alcuna modifica. Per la sua utilizzabilità cfr. nota 91. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'annullamento di azioni proprie *infra* par. 9, e OIC. 28, cit. par. 34 e 35.

*all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile»<sup>66</sup>;*

- la "Riserva per utili su cambi non realizzati": ai sensi dell'art. 2426, co.1, n. 8-bis, c.c., *«le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo[....]»<sup>67</sup>*. Lo scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione di utili di natura valutativa (con le ovvie conseguenze sul patrimonio) fino a che questi ultimi non vengano effettivamente realizzati<sup>68</sup>;
- le "Riserve per versamenti effettuati dai soci"<sup>69</sup>: sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica. A tal fine possono individuarsi le seguenti riserve che hanno uno specifico vincolo di destinazione: la Riserva per "Versamenti in conto aumento di capitale" che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio; la Riserva per "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" che accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale<sup>70</sup>; la Riserva per "Versamenti in conto capitale" che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale; la Riserva per "Versamenti a copertura perdite" che accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita. I suddetti versamenti non costituiscono prestiti restituibili (che devono invece essere iscritti nella voce D3 del Passivo<sup>71</sup>) ma rappresentano vere e proprie riserve di capitale la cui normale

<sup>66</sup> Per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all' OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

<sup>67</sup> L'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera" nei par. 44-47 specifica che *«Tale disciplina si applica all'utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. L'importo dell'eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, in un'apposita riserva non distribuibile denominata "Riserva utili su cambi". Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio»*.

<sup>68</sup> Sull'utilizzo della Riserva utili su cambi per la copertura di perdite di esercizi precedenti (prima della realizzazione degli utili) nonché per l'aumento gratuito del capitale sociale e per la copertura delle perdite dopo che l'utile sia stato realizzato, in senso positivo cfr. A. Busani, *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2015, 217.

<sup>69</sup> OIC 28, cit. 14.

<sup>70</sup> La riserva per versamenti in conto futuro aumento del capitale è da ritenersi assoggettata ad uno specifico vincolo di destinazione e, pertanto, da restituire ai soci se poi l'aumento non viene effettuato. Diverso è il discorso per la riserva per versamenti in conto capitale. Cfr. M. Caratozzolo, *op.cit.* 342.

<sup>71</sup> Cfr. OIC 19, *Debiti*, Dicembre 2016, par. 20.

destinazione è quella di essere portate ad aumento del capitale sociale o essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio<sup>72</sup>;

- la “Riserva da conguaglio utili in corso”: tale riserva accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno;
- la “Riserva straordinaria”: tale riserva è facoltativa ed è costituita con delibera assembleare (in sede di approvazione del bilancio e di ripartizione dell’utile d’esercizio). In assenza di una specifica destinazione in sede di delibera dell’assemblea ordinaria si configura come una riserva di tipo generico ed è liberamente utilizzabile come osservato per la riserva statutaria<sup>73</sup> ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione<sup>74</sup>. Qualora sia prevista una specifica destinazione per suddetta riserva, occorrerà una delibera assembleare per la variazione della stessa.

Infine, tra le Altre riserve, secondo autorevole dottrina possono classificarsi anche le riserve derivanti da operazioni straordinarie, tra cui a titolo esemplificativo la “Riserva avanzo da concambio di fusione”, che normalmente assume la natura di riserva di capitale la cui disciplina, secondo la dottrina maggioritaria, è rappresentata dalla normativa in materia di riserva da sovrapprezzo, data la sua genesi<sup>75</sup>.

## **8. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, recependo la direttiva 2013/34/UE, ha apportato numerose modifiche al Codice civile con riguardo alle disposizioni di redazione del bilancio di esercizio. In particolare, relativamente alla copertura dei rischi finanziari ed alla rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, il nuovo art. 2426, co. 1, n. 11-bis c.c. impone di rilevare nel conto economico le variazioni di *fair value*<sup>76</sup> degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti<sup>77</sup>. L’Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente pubblicato il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari derivati<sup>78</sup> definendo i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* e le

<sup>72</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op.cit.* 341-342.

<sup>73</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330.

<sup>74</sup> Cfr. A. Busani, *op. cit.*, 216.

<sup>75</sup> Cfr. A. Busani, *op. cit.*, 201 ss. Per il regime di disponibilità si veda *supra* par. 3.

<sup>76</sup> Per la definizione di *fair value* si veda IASB, Principio contabile IFRS 13 Fair Value Measurement, 2011.

<sup>77</sup> Cfr. OIC 28, cit. 5. Si evidenzia nel medesimo Oic 28, par. 20 che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile. Di conseguenza lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

<sup>78</sup> Si rinvia al Principio OIC 32, Strumenti finanziari derivati, Dicembre 2016 per un approfondimento sul tema.

informazioni da fornire in nota integrativa. Come previsto dal Principio contabile Nazionale OIC 32, Strumenti finanziari derivati, par. 15 *«la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari [...]». La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del Codice civile*<sup>79</sup>: *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite” [...]*<sup>80</sup>.

Il modello contabile della copertura dei flussi finanziari previsto dal nuovo OIC 32 prevede che *«ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico»*<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Cfr. art. 2426, co. 1, n 11 bis: *«gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».*

<sup>80</sup> Ne deriva che le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le seguenti finalità: emissione di obbligazioni, distribuzione degli utili ai soci, aumento di capitale sociale, riduzione del capitale per perdite anche nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale.

<sup>81</sup> Cfr. OIC 32, Strumenti finanziari derivati, par. 85.



L'articolo 2427-bis, comma 1, numero 1b-quater, stabilisce che la nota integrativa debba indicare «una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio».

Con riferimento alle informazioni da fornire, ai sensi del suddetto articolo, sulla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, l'OIC 28, Patrimonio Netto, ha proposto un esempio dello schema della tabella da riportare in nota integrativa di seguito indicato<sup>82</sup>:

| All'inizio dell'esercizio precedente | Incremento per variazione di fair value | Decremento per variazione di fair value | Rilascio a conto economico | Rilascio a rettifica di attività/passività | Effetto fiscale differito | Alla chiusura dell'esercizio precedente |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                      |                                         |                                         |                            |                                            |                           |                                         |
| All'inizio dell'esercizio corrente   | Incremento per variazione di fair value | Decremento per variazione di fair value | Rilascio a conto economico | Rilascio a rettifica di attività/passività | Effetto fiscale differito | Alla chiusura dell'esercizio corrente   |
|                                      |                                         |                                         |                            |                                            |                           |                                         |

## 9. La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Nella precedente formulazione l'art. 2357-ter, co. 3, c.c.<sup>83</sup> imponeva, a fronte dell'acquisto di azioni proprie, la costituzione e il mantenimento di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, finché le azioni non fossero state trasferite o annullate. Dopo le modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, l'art. 2357-ter, al co. 3, c.c. ora prevede che «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo»<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Cfr. OIC 28, Patrimonio netto, 14.

<sup>83</sup> Il precedente testo dell'art. 2357 ter, comma 3, c.c. prevedeva che «una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate».

<sup>84</sup> Il co. 3 dell'art. 2357 ter è stato così sostituito dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con decorrenza dal 01 gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. L'art. 6, co. 1, D. Lgs. 139/2015 ha modificato oltre l'art. 2357-ter anche gli artt. 2424 e 2424-bis c.c. Nell'art. 2424 c.c. è stata prevista tra le voci del patrimonio netto al numero "X" la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", al posto della "Riserva per azioni proprie in portafoglio"; all'art. 2424 bis c.c., dopo il sesto comma, è stato aggiunto il seguente comma: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter». La "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" accoglie dunque, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'art. 2357-ter, comma 3, c.c. Cfr. OIC 28, cit. par. 18.



La nuova previsione normativa ha modificato il trattamento contabile delle “azioni proprie in portafoglio”, in quanto, l’acquisto di azioni proprie viene ora iscritto con “segno negativo” tra le voci di patrimonio netto della società in una apposita riserva denominata “Riserva negativa per acquisto di azioni proprie in portafoglio” (Voce X del patrimonio netto)<sup>85</sup> mentre non viene più iscritto né il valore delle azioni proprie in portafoglio né la “Riserva per azioni proprie in portafoglio”<sup>86</sup>.

Prima delle suddette modifiche, l’iscrizione del valore delle azioni proprie nell’Attivo dello Stato Patrimoniale (fra le Immobilizzazioni finanziarie oppure nell’Attivo Circolante a seconda della destinazione durevole o meno) e la contestuale iscrizione del medesimo valore in una riserva indisponibile di pari importo (che doveva essere mantenuta finché tali azioni non fossero state alienate o annullate) era disposta in ottica prudenziale ed al fine di limitare il rischio dell’azzeramento del valore delle azioni proprie con ovvie conseguenze sul patrimonio della società emittente<sup>87</sup>. Sulla natura della Riserva per azioni proprie in portafoglio, se fosse una vera e propria riserva oppure soltanto una posta rettificativa dell’attivo, vi sono state differenti opinioni; secondo un orientamento<sup>88</sup>, si trattava di una posta meramente rettificativa dell’attivo, priva di sostanziale contenuto economico, ed in quanto tale non doveva essere considerata tra le voci del patrimonio netto rilevanti ai fini della copertura delle perdite. Secondo un’ altra tesi<sup>89</sup> invece, la riserva per azioni proprie in portafoglio consisteva in una vera e propria riserva in senso tecnico e non costituiva una

<sup>85</sup> Cfr. OIC 28, cit., 35 in cui si legge che «La nuova versione dell’OIC 28 recepisce anche le novità legislative relative all’art. 2357-ter del codice civile. Ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, nella nuova versione dell’OIC 28, l’acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto; e quindi si è proposto di imputare direttamente a patrimonio netto le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate» e F. Dezzani, “Riserva negativa per acquisto azioni proprie in portafoglio”: acquisto, vendita ed annullamento, in Il fisco n. 47 del 2016, pag. 1-4568). L’acquisto di “azioni proprie” viene iscritto al costo sostenuto nella voce “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

<sup>86</sup> Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Le Società 6/2016, 668.

<sup>87</sup> Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Le Società 6/2016, 667 in cui si ritiene che «il legislatore del Codice civile in una prospettiva prudenziale, aveva inteso “antergare” al momento stesso del loro acquisto il rischio dell’azzeramento del valore delle azioni proprie, ossia della perdita integrale del patrimonio della società emittente che era divenuta titolare».

<sup>88</sup> Cfr. N. De Luca, Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza perdite, in Riv. delle società, 2013, 478-479 secondo cui è proprio la prospettiva del possibile annullamento o della gratuita distribuzione ai soci a convincere che la riserva azioni proprie ha natura di posta rettificativa dell’Attivo e non può svolgere alcuna delle funzioni proprie delle riserve, tra cui quella di protezione del capitale dall’incidenza delle perdite. Lo stesso A. richiama a favore della tesi che tale riserva fosse una mera posta rettificativa dell’attivo (nt. 43) G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio delle società per azioni, Padova, 1965, 111. In simili termini si veda anche G.A.M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), Studio di Impresa n. 140/2011/I, paragrafo 3.

<sup>89</sup> U. La Porta, La collocazione della riserva per azioni proprie nel bilancio della società, in Le Società, 2/2001, 153.

posta rettificativa della corrispondente posta attiva, proprio perché destinata ad esprimere valori facenti parte del patrimonio netto della società dando conto, oltre che dell'impiego patrimoniale effettuato con l'acquisto, anche della sorte dei valori (ovverosia delle riserve impiegate che da disponibili diventavano, dopo l'utilizzo per l'acquisto, indisponibili)<sup>90</sup>; ne conseguiva che, proprio per tale funzione prudenziale, tale riserva non potesse essere utilizzata per la copertura di perdite, avendo già assolto a questa funzione fin dal momento della sua costituzione<sup>91</sup>.

Alla luce della modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, dubbi sono stati sollevati in merito alla copertura di perdite di bilancio in presenza della Riserva Negativa Azioni Proprie. Un orientamento in dottrina ha ritenuto che le riserve disponibili o gli utili distribuibili utilizzati per l'acquisto delle azioni in virtù del limite posto dall'art. 2357, co. 1, c.c. secondo cui *«la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato»* e corrispondenti alla riserva negativa devono essere 'erosi' prima che le perdite intacchino il capitale sociale ma non sono disponibili per la distribuzione<sup>92</sup>. Un opposto orientamento ritiene, invece, che gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto delle azioni, seppur iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, salva ogni opportuna

<sup>90</sup> Nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048 che afferma che: *«Vero è, comunque, che la posta passiva di cui è parlato non ha affatto funzione meramente rettificativa dell'attivo, ma costituisce invece una vera e propria riserva, destinata ad esprimere valori facenti parte del patrimonio netto della società. E ciò si desume con assoluta evidenza non solo dal già citato ultimo comma dell'art. 2357-ter, che appunto parla di "riserva indisponibile", ma anche, e soprattutto, dal tenore del vigente art. 2424, che appunto include la "riserva per azioni proprie in portafoglio" tra le poste del passivo destinate a rappresentare il patrimonio netto della società (ed impone di iscrivere le azioni proprie all'attivo, distinguendo tra quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e quelle che fanno parte dell'attivo circolante)»*.

<sup>91</sup> Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in *Le Società* 6/2016, 667-669. Con riguardo invece alla Riserva costituita a fronte di azioni o quote della controllante detenute in portafoglio, è stato ritenuto che quest'ultima non abbia funzione correttiva dell'Attivo ma serve ad impedire l'ulteriore impiego degli utili a fini di distribuzione o di aumento di capitale. Tale riserva è astrattamente utilizzabile anche a copertura delle perdite generali, purché la stessa sia ricostituita successivamente con gli utili degli esercizi successivi. Cfr. N. De Luca, Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza perdite, *op. cit.*, 481.

<sup>92</sup> N. De Luca, La riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio, in *Le Società*, 1/2016, 11-12 che ricorda, a tal fine, la tesi che reputa scorretto il mantenimento in bilancio di riserve distribuibili o utili portati a nuovo in presenza di perdite di esercizio (G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio, in *Trattato Colombo-Portale*, 7\*, Torino, 1994, 551 ss.) secondo cui le voci di segno opposto dovrebbero infatti essere consolidate, senza la necessità di una deliberazione assembleare, necessaria solo per la riduzione del capitale. Di pari avviso cfr. U. La Porta, *op.cit.* 155 sebbene con riguardo alla precedente riserva "azioni proprie": *«quantunque indisponibile (come, del resto, la riserva legale) costituisce, in ogni caso, una componente attiva di patrimonio netto che necessariamente concorre alla sua determinazione e non può rimanere integra in presenza di una perdita che incida sul capitale sociale. Di diverso avviso è altra parte della dottrina, la quale ricorda come gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto di azioni proprie (corrispondenti al valore della riserva negativa per azioni proprie), siano non soltanto indisponibili ma altresì indisponibili per ogni utilizzo, inclusa la copertura delle perdite [...] Nulla può pertanto escludere che la riserva per azioni proprie resti assorbita dalla perdita di bilancio (la quale ultima, non a caso, investe e travolge la stessa riserva legale), se non ragionamenti meramente formalistici (come quello che imporrebbe all'assemblea di annullare prima le azioni proprie, rendendo così disponibile la riserva, che potrebbe essere utilizzata per coprire la perdita)»*.

specificazione in nota integrativa, non sarebbero disponibili per la parte corrispondente all'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie per i seguenti fini: per l'aumento di capitale sociale a titolo gratuito, per acquistare altre azioni proprie, per coprire eventuali perdite, per calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni<sup>93</sup> o per la distribuzione di dividendi ai soci<sup>94</sup>.

Non vi sono dubbi invece circa la circostanza che dette riserve siano disponibili (e dunque distribuibili ai soci) in caso di annullamento delle azioni proprie, oppure in caso di alienazione delle azioni proprie<sup>95</sup>.

Infine, come chiarito nell' OIC 28, Patrimonio netto<sup>96</sup>, in caso di annullamento, la riserva negativa dovrà essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale<sup>97</sup>.

A tal proposito, si riporta quanto osservato nel suddetto Principio<sup>98</sup>:

<sup>93</sup> Si intende il limite di cui all'art. 2412 c.c.

<sup>94</sup> Cfr. Consiglio notarile di Milano, Massima n. 145. Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili "utilizzate" per l'acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) 17 maggio 2016. La massima 145 si sofferma sul regime di disponibilità delle Riserve Utilizzate. Ciò in quanto, a differenza della disciplina in vigore sino al 31 dicembre 2015, esse non vengono più ridotte di un ammontare pari a quanto iscritto all'attivo nella voce "azioni proprie in portafoglio", bensì permangono iscritte in bilancio quali riserve "apparentemente" disponibili. In dottrina, sebbene con riguardo alla riserva per azioni proprie, cfr. G. Bianchi, Le operazioni sul capitale sociale, Padova, 1998, 165-166 ritiene che la stessa abbia uno scopo specifico e non possa essere utilizzata in altro modo, fino a che le azioni rimangono nel patrimonio della società, nè per la distribuzione, nè per la copertura delle perdite, nè per aumento gratuito del capitale.

<sup>95</sup> Si veda anche Consiglio notarile di Milano, Massima n. 146, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) in cui si legge che: «*in conseguenza dell'annullamento delle azioni proprie, le Riserve Utilizzate tornano pertanto ad essere disponibili - nel rispetto dell'art. 2445 c.c., ove applicabile, e salvo ogni diverso vincolo statutario - al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire le eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni*». La massima sottolinea che le Riserve Utilizzate per l'acquisto di azioni proprie tornano ad essere disponibili per effetto dell'annullamento, nella misura derivante dalle circostanze del caso concreto, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c. E' inoltre specificato che la stessa assemblea che procede all'annullamento delle azioni proprie e alla riduzione del capitale sociale può nella stessa sede disporre delle Riserve Utilizzate resesi disponibili per uno degli utilizzi cui erano originariamente destinate, ma tale deliberazione deve comunque ritenersi subordinata alla mancata opposizione dei creditori entro i termini di cui all'art. 2445 c.c. Tale ultima norma non deve peraltro ritenersi applicabile nei casi in cui l'annullamento delle azioni proprie avvenga nell'ambito di un'operazione di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite, come più analiticamente esaminato nella successiva Massima n. 147, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) secondo cui «*ai fini della riduzione del capitale sociale a copertura di perdite in presenza di azioni proprie e della relativa "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" sono indisponibili la parte degli utili e delle riserve disponibili utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie ("Riserve Utilizzate"). Conseguentemente, la copertura delle perdite viene effettuata: (i) con utilizzo degli utili e delle riserve disponibili, fatta eccezione per le Riserve Utilizzate, che pertanto rimangono temporaneamente iscritte per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie; (ii) con utilizzo di tutte le altre riserve ivi compresa la riserva legale; (iii) con riduzione del capitale sociale di un importo pari alla parte residua delle perdite non ancora coperte. [...]*».

<sup>96</sup> Cfr. OIC 28, cit. par. 37-39.

<sup>97</sup> Cfr. N. De Luca, La riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio, 11 ss.

<sup>98</sup> Cfr. OIC 28, cit. par. 37-39.

«Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto»<sup>99</sup>.

## 10. Esempi di schemi in Nota Integrativa

Con riferimento alle voci del patrimonio netto, l'articolo 2427, co. 1, c.c. richiede di indicare nella nota integrativa «le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni»<sup>100</sup> e «l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi»<sup>101</sup>.

<sup>99</sup> Nell'OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie, Agosto 2014, emanato prima delle modifiche introdotte dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con riguardo all'art. 2357-ter c.c., era previsto che: «nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile. Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile. Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico nella voce C) "Proventi e oneri finanziari". Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile».

<sup>100</sup> Cfr. numero 4 dell'art. 2427, co. 1, c.c.

<sup>101</sup> Cfr. numero 7-bis dell'art. 2427, co. 1, c.c.

Con riguardo alle suddette informazioni da fornire in nota Integrativa, si riportano di seguito gli esempi di schemi delle tabelle proposti nell' OIC 28, Patrimonio Netto (Dicembre 2016). In dettaglio per le informazioni di cui al numero 7-bis dell'art. 2427, co. 1, c.c. è proposto il seguente schema<sup>102</sup>:

| Descrizione                                                                               | Importo | Origine/natura<br>(eg riserva di<br>capitale o di utili) | Possibilità di<br>utilizzazione<br>(eg A,B,C,D) | Quota<br>disponibile* | Riepilogo delle<br>utilizzazioni<br>effettuate nei tre<br>precedenti esercizi: |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                           |         |                                                          |                                                 |                       | per<br>copertura<br>perdite                                                    | per<br>altre<br>ragioni |
| Capitale                                                                                  |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                                      |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserva di rivalutazione                                                                  |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserva legale                                                                            |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserve statutarie                                                                        |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Altre riserve                                                                             |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| <i>Riserva per azioni o quote di società<br/>controllante</i>                             |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| <i>Riserva da utili netti su cambi</i>                                                    |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| <i>Riserva da valutazione delle partecipazioni<br/>con il metodo del Patrimonio Netto</i> |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| <i>Riserva da deroghe ex articolo 2423</i>                                                |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| (...)                                                                                     |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserva per operazioni di copertura dei<br>flussi finanziari attesi                       |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Utili (perdite) portati a nuovo                                                           |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Riserva negativa per azioni proprie in<br>portafoglio                                     |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| <b>Totale</b>                                                                             |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Quota non distribuibile                                                                   |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |
| Residua quota distribuibile                                                               |         |                                                          |                                                 |                       |                                                                                |                         |

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

D: per altri vincoli statuari

\*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

<sup>102</sup> Cfr. OIC 28, cit. 12 e par. 41 che con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, ritiene che in genere è sufficiente fornire un'informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l'importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

Per le informazioni di cui al numero 4 dell'art. 2427, co.1, c.c. qualora si ritenga fornire tali informazioni in forma tabellare, è proposto il seguente schema<sup>103</sup>:

|                                                | <b>Capitale<br/>sociale</b> | <b>Riserva<br/>Legale</b> | <b>Riserve<sup>1</sup></b> | <b>Utile (perdita)<br/>dell'esercizio</b> | <b>Totale</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>    |                             |                           |                            |                                           |               |
| Destinazione del risultato dell'esercizio:     |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Attribuzione di dividendi (€... per azione)  |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Altre destinazioni                           |                             |                           |                            |                                           |               |
| Altre variazioni:                              |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Incrementi                                   |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Decrementi                                   |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Riclassifiche                                |                             |                           |                            |                                           |               |
| Risultato dell'esercizio precedente            |                             |                           |                            |                                           |               |
| <b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b> |                             |                           |                            |                                           |               |
| Destinazione del risultato dell'esercizio:     |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Attribuzione di dividendi (€... per azione)  |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Altre destinazioni                           |                             |                           |                            |                                           |               |
| Altre variazioni:                              |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Incrementi                                   |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Decrementi                                   |                             |                           |                            |                                           |               |
| - Riclassifiche                                |                             |                           |                            |                                           |               |
| Risultato dell'esercizio corrente              |                             |                           |                            |                                           |               |
| <b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>   |                             |                           |                            |                                           |               |

<sup>1</sup> Indicare in colonne distinte le diverse riserve.

<sup>103</sup> Cfr. OIC 28, cit. 13.